



STATUTO

ART. 1 COSTITUZIONE

E' costituito, ai sensi dell'art. 36 del codice civile, il Milan Club Castrovillari "*Glorie Rossonere*" con sede in Castrovillari Corso Luigi Saraceni, n.12, in data **26 giugno 2009**.

ART. 2 SCOPI E FINALITA'

Il Club non ha scopo di lucro, ma attua gli scopi di Milan A.C. s.p.a. e dell'Associazione Italiana Milan Club, di seguito denominata A.I.M.C., quali in via specificativa: collegare e riunire tutti i tifosi di fede milanista e simpatizzanti, sviluppare ed incrementare ogni forma d'attività sportiva, promuovere il movimento sportivo, organizzare carovane collettive da effettuarsi al seguito del Milan A.C. s.p.a. per garantire il tifo e la presenza dei colori sociali negli stadi, organizzare manifestazioni culturali e sportive, sviluppare le iniziative che s'inquadrino nell'ambito delle finalità istituzionali allo scopo di propagandare il Club e promuovere azioni di volontariato per garantire agli inabili la partecipazione alle carovane collettive ed alle altre iniziative del Club.

ART. 3 ASSOCIAZIONE ITALIANA MILAN CLUB

Il Milan Club Castrovillari "*Glorie Rossonere*" è associato all'A.I.M.C. e dichiara di accettare in ogni parte ed ad ogni effetto, tanto per sé che per i propri soci, lo Statuto ed i vari regolamenti.

Tutti i soci in regola con i requisiti per essere tali possono partecipare alle cariche elettive o per nomina all'interno di A.I.M.C. tenendo presente che è consentito un solo incarico per Milan Club.

Il Presidente del Club o un suo delegato deve obbligatoriamente partecipare all'elezione del membro del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti dell'A.I.M.C. in qualità di rappresentante del Club e deve esprimersi in seno a tale elezione in base a quanto disposto e deliberato o secondo gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea Generale degli Associati.

Il Presidente od un componente del Consiglio Direttivo del Club hanno l'obbligo di intervenire alle Assemblee Nazionali, Regionali, Provinciali e Settoriali dell'A.I.M.C. in qualità di rappresentanti del Club.

Nel caso in cui il Milan Club dovesse perdere la qualifica di associato all'A.I.M.C. il presidente deve immediatamente convocare l'Assemblea dei Soci per apportare le modifiche allo Statuto in quanto non più perseguibili gli scopi e le finalità per i quali il Club è stato costituito e non più attuabili le norme in esso contenute.

La perdita della qualifica di associato all'A.I.M.C. non scioglie il sodalizio ma sospende a tempo indeterminato l'attività fino a quando non saranno deliberate ed attuate le modifiche Statutarie o fino a quando l'A.I.M.C. non riqualifica il Club come suo associato.

La perdita della qualifica di associato all'A.I.M.C. ha efficacia dal momento in cui avviene la notifica, oppure per il verificarsi delle condizioni previste nello Statuto e nel Regolamento dell'A.I.M.C. per le quali non sussiste l'obbligo di notifica da parte dell'A.I.M.C.

ART. 4 NATURA

Il Club ha carattere assolutamente sportivo.

ART. 5 SOCI

Possono far parte del Club, in qualità di soci, le persone fisiche siano esse tifose che simpatizzanti:

- a) che sono interessate agli sport in generale ed in particolare a quello del gioco del calcio;
- b) che non sono mai state destinatarie dei provvedimenti di cui alla legge 13 dicembre 1989 n. 401, come modificata dall'art. 1 D.L. 22 dicembre 1994 n. 717, convertito in legge 24 febbraio 1995 n. 45 (divieto d'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche) e che comunque non abbiano mai subito condanne penali o provvedimenti restrittivi della libertà personale per i fatti previsti dall'art. 6 predetta legge.

La domanda di adesione al Club può essere accolta solo a condizione che l'aspirante Socio dichiari per iscritto, sotto la propria responsabilità ed a pena, in caso di dichiarazione non veritiera, della perdita immediata della qualità di Socio con effetto retroattivo, di non versare in alcuna delle condizioni di cui alla lettera b) della presente norma.

Il Club deve comunicare all'A.I.M.C., entro il termine recettizio di otto giorni dalla data di iscrizione, le generalità complete (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo) del Socio.

Se il predetto adempimento non sarà effettuato o è effettuato tardivamente, il Socio perde tale qualità con effetto retroattivo.

La perdita della qualità di socio è disciplinata dall'art. 17.

I Soci sono di quattro categorie: soci effettivi, soci giovani, soci onorari, soci sostenitori.

Sono Soci Effettivi le persone fisiche che contribuiscono all'attività del Club mediante il versamento in denaro di una quota annua fissata dal Consiglio Direttivo annualmente.

Sono Soci Giovani le persone fisiche minori d'età che contribuiscono all'attività del Club mediante il versamento di una quota annua ridotta fissata dal Consiglio Direttivo annualmente.

Sono Soci Onorari le persone fisiche che il Consiglio Direttivo, con apposita deliberazione, ritiene abbiano acquisito tale qualifica per particolari virtù espresse e non sono tenuti al versamento di alcuna quota annuale.

Sono Soci Sostenitori le persone fisiche che oltre al versamento della quota annuale stabilita per i Soci Effettivi o Soci Giovani contribuiscono all'attività del Club versando ulteriori somme a titolo di contributo.

Il versamento della quota associativa deve essere effettuato annualmente ed anticipatamente.

Tutti i benefici derivati al Club dall'espletamento della propria attività vanno a vantaggio di tutta la generalità degli associati.

Tutti i Soci maggiorenni hanno pari diritto di voto per l'elezione dell'organo Direttivo del Club, per le modifiche dello Statuto e dell'eventuale Regolamento nonché per l'approvazione del bilancio sia esso consuntivo che preventivo.

I Soci hanno diritto di frequentare i locali sociali e la sede dell'A.I.M.C., di ricevere la tessera sociale, di fregiarsi del distintivo del Milan, di usufruire di tutti i vantaggi che questo può offrire agli affiliati nonché di usufruire di tutti i vantaggi che l'A.I.M.C. potrà offrire ai Soci dei Club a sé associati.

ART. 6 MEZZI FINANZIARI

Il Club trae i mezzi finanziari per consentire il raggiungimento dei suoi scopi e delle sue finalità dalle quote e dai contributi associativi, da contributi di terzi, da lasciti, donazioni ed erogazioni e da altre entrate in conformità alle finalità istituzionali ed entrate da eventuali attività commerciali comunque esercitate.

ART. 7 ORGANI

Gli Organi preposti al funzionamento del Club sono:

- 1) l'Assemblea Generale dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Vice Presidente;
- 5) il Segretario;
- 6) il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche sociali esercitate sono a titolo gratuito.

ART. 8 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea Generale dei Soci è il supremo Organo deliberativo del Club.

L'Assemblea Generale dei Soci è Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario che va dal 1° Luglio al 30 Giugno.

Per essere valida l'Assemblea deve riunire in prima convocazione almeno un terzo dei Soci.

In seconda convocazione, che può avvenire se è trascorsa almeno un'ora dall'orario stabilito per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Per essere ammessi all'Assemblea, i Soci dovranno esibire al momento dell'entrata nella sala riunioni la tessera sociale dell'anno. Per altro l'Assemblea Generale ordinaria che sia convocata dopo il 31 Dicembre, è valida a titolo di partecipazione la tessera dell'anno precedente se alla data fissata per l'Assemblea il Consiglio Direttivo non abbia ancora deliberato in merito al tesseramento per l'anno in corso.

L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità oppure ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei Soci ed in questo caso sarà convocata entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta ed in ogni caso è convocata dal Presidente quando il Club si dovesse trovare nelle condizioni di non risultare più associato all'A.I.M.C. ed in questo l'oggetto sociale porterà come primo punto all'ordine del giorno "modifica dello Statuto".

In ogni caso il Consiglio Direttivo dirama l'avviso di convocazione, indicando l'oggetto dell'ordine del giorno, quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, affiggendolo all'Albo Sociale del Club.

Le delibere delle Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza di voti tra i presenti non essendo ammesse deleghe.

ART. 9 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'Organo Direttivo del Club, è formato da un minimo di 7 ad un massimo di 9 membri, ed è eletto dall'Assemblea Generale dei Soci. Solo i Soci maggiorenni del Club sono eleggibili.

I Consiglieri durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario con funzioni anche di tesoriere, un Direttore Sportivo ed un Addetto Stampa.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. In ogni caso il Presidente potrà delegare un consigliere per la partecipazione alle elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'A.I.M.C. ovvero per la partecipazione alle Assemblee Nazionali, Regionali, Provinciali e Settoriali sempre dell'A.I.M.C.

Qualora durante il corso del mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri fra quelli eletti dai Soci, il Consiglio integrerà il numero dei suoi membri sostituendo il cessato con quello che nei

risultati delle elezioni segue l'ultimo eletto. I consiglieri subentrati in carica vi permangono fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne facciano domanda almeno due terzi dei membri del consiglio stesso.

Spetta al consiglio Direttivo di:

- realizzare il programma di attività del Club quale approvato dall'Assemblea;
- amministrare il patrimonio e gli incassi sociali;
- sottoporre annualmente all'Assemblea Generale ordinaria il rendiconto, sia finanziario che amministrativo, dell'amministrazione presentato dal Segretario accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori;
- sottoporre annualmente il bilancio di previsione sempre all'Assemblea Generale;
- stabilire annualmente l'importo delle quote associative;
- deliberare sull'ammissione dei Soci previa verifica che a carico del preponente non sia stato adottato provvedimento di radiazione da un altro Club associato all'A.I.M.C. per il tramite la consultazione dell'archivio tenuto presso la Segreteria Generale dell'A.I.M.C. stessa. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo curare e vigilare sull'attuazione delle deliberazioni degli Organi dell'A.I.M.C..

Il Consiglio Direttivo, qualora ne ravvisi la necessità, può affidare particolari mansioni di carattere organizzativo ai Soci anche non facenti parte del Consiglio. Può anche, quando ne sia il caso, istituire appositi Comitati con specifiche mansioni organizzative, scegliendo i membri tra i Soci del Club.

Il Consiglio Direttivo stipula inoltre tutti gli atti del Club, i quali porteranno la firma del Presidente e del Segretario.

Il Consiglio Direttivo, di fronte a terzi, impegna il Club fino al limite ad esso fissato dall'Assemblea. Eventuali impegni finanziari a carico dell'A.I.M.C. dovranno essere autorizzati di volta in volta per iscritto dal Consiglio Direttivo dell'A.I.M.C..

Il componente del Consiglio Direttivo che sia assente dalle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificare il motivo, sarà considerato dimissionario.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti ed in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alle riunioni prende parte almeno la maggioranza dei consiglieri in carica.

ART. 10 IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti il Milan Club nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo, cura che ne siano eseguite le deliberazioni, relazione all'Assemblea Generale ordinaria sull'andamento del Club e cura i rapporti con l'A.I.M.C..

Il Presidente con i poteri conferiti dallo Statuto, convoca l'Assemblea Straordinaria qualora il Club si venisse a trovare nelle condizioni di non essere più associato all'A.I.M.C. e sospende l'attività istituzionale fino a quando l'Assemblea non delibera o in merito alla ri-associazione all'A.I.M.C. o in merito alle dovute modifiche statutarie.

ART. 11 IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e per quegli incarichi che il Presidente ritenga opportuno affidargli nell'interesse del Club. Ogni delega di carattere permanente dovrà essere iscritta nei verbali del Consiglio Direttivo.

ART. 12 IL SEGRETARIO

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo, tiene l'archivio e la corrispondenza, provvede al tesseramento dei Soci e mantiene aggiornato il relativo elenco, provvedendo inoltre a tutte le incombenze relative ai soci ed al funzionamento corrente del Club.

Tiene l'inventario di tutti i beni del Club e la contabilità.

Il Segretario provvede alla redazione del Bilancio Consuntivo annuale e del Bilancio di Previsione, da sottoporre al Collegio dei Revisori dei Conti ed al Consiglio Direttivo.

Il Segretario conserva ed aggiorna tutti i registri ed i documenti e li tiene a disposizione per ogni eventuale richiesta di ispezione da parte dei componenti il Consiglio Direttivo.

Il Segretario provvede anche alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese.

ART. 13 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti, composto da due membri effettivi ed uno supplente eletti secondo le modalità stabilite per le elezioni, esercita il controllo contabile-amministrativo su tutti gli atti di gestione del Club, accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme statutarie e di legge, esamina i bilanci e propone eventuali modifiche e predispone una relazione da allegare ai bilanci stessi, accerta periodicamente la consistenza di cassa, l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociali, e può procedere ad atti di ispezione e controllo. Qualora il Collegio dei Revisori accerti irregolarità per quanto di sua competenza, deve darne comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo per i necessari provvedimenti. I Revisori dei Conti restano in carica tre anni.

I Revisori effettivi eleggono fra loro il Presidente del Collegio.

ART. 14 MODIFICHE ALLO STATUTO ED AL REGOLAMENTO

Il Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o a seguito di domanda motivata di almeno un terzo dei Soci, propone all'Assemblea Generale eventuali modifiche da apportare allo Statuto ed all'eventuale regolamento. Il progetto di modifiche deve rimanere depositato nella sede sociale a disposizione dei Soci per almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Le modifiche allo Statuto ed all'eventuale Regolamento si considerano approvate se conseguono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci.

ART. 15 ELEZIONI

Le elezioni dei membri elettivi del Consiglio Direttivo e dei membri elettivi del Collegio dei Revisori dei Conti avranno luogo ogni tre anni con le seguenti modalità:

- hanno diritto di voto tutti i Soci maggiorenni che siano in regola con le norme statutarie;
- possono essere eletti tutti i Soci maggiorenni in regola con le norme statutarie e con i versamenti delle quote sociali e che non siano nelle condizioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 16;
- un'apposita commissione designata dal Consiglio Direttivo uscente, composta da tre membri, presiede alle elezioni, predispone l'elenco dei candidati, prepara le schede per le votazioni dove su ogni scheda viene indicato separatamente lo spazio riservato alle elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, nomina gli scrutatori con i quali redige il verbale dell'eventuale elezione, proclamandone poi i risultati tramite affissione all'albo sociale;
- ogni elettore ha il diritto di esprimersi con massimo sette voti per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e con un voto per l'elezione dei membri del Collegio dei Revisori;
- sono eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.

Le elezioni sono valide se ad esse Partecipa la maggioranza dei Soci aventi diritto al voto.

Se il numero dei votanti risulta inferiore alla metà degli aventi diritto al voto, le elezioni si ripetono dopo almeno sette giorni.

Questa seconda votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

Le elezioni devono essere indette da parte del Consiglio Direttivo con preavviso di almeno trenta giorni tramite affissione all'albo sociale.

Coloro che intendono candidarsi alle elezioni devono depositare la loro candidatura entro l'inizio dell'assemblea fissata per le elezioni affinché la commissione elettorale possa verificarne tutte le condizioni di ammissibilità ed affiggere all'albo sociale e nei locali proposti per l'esecuzione della votazione un'apposita lista con l'elenco dei candidati.

ART. 16 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

A carico dei Soci possono essere adottati i seguenti provvedimenti, per comportamenti antistatutari, antisociali o che comunque ledano gli interessi o il prestigio del Club, dell'A.I.M.C. e del Milan A.C. s.p.a.:

- a) l'avvertimento;
- b) la sospensione temporanea per un periodo massimo di sei mesi, ovvero la sospensione cautelare per tutto il periodo di durata delle indagini qualora il Socio sia sottoposto ad accertamenti, per i fatti di cui all'art. 6 legge 13 dicembre 1989 n. 401, come modificato dall'art. 1 D.L. 22 dicembre 1994 n. 717 convertito in Legge 24 febbraio 1995 n. 45;
- c) la radiazione dal Club.

Le sanzioni di cui sopra sono deliberate dal Consiglio Direttivo, previa acquisizione delle discolpe dell'interessato:

Durante la sospensione resta fermo l'obbligo da parte del Socio del versamento della quota annuale associativa.

Restano fermi e validi i provvedimenti adottati a carico dei Soci del Club dal Collegio dei Probiviri dell'A.I.M.C. e per i quali la loro efficacia ha effetto immediato ed esula dalla sfera di competenza dei provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo del Club.

Oltre alle ordinarie responsabilità, i Soci, qualora si rendano autori di atti di violenza commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero affermino fatti difforni dal vero nella dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto, e ciò comporti l'irrogazione di sanzioni amministrative e/o disciplinari a carico del Milan A.C. s.p.a. e/o del Club, rispondono dei danni anche indirettamente subiti da questi ultimi.

ART. 17 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio si perde:

- a) per dimissioni da presentarsi per iscritto entro il 30 Novembre di ciascun anno;
- b) per radiazione a causa di azioni ritenute disonorevoli o che siano di grave pregiudizio al regolare funzionamento del Club o alla sua immagine presso i terzi per azioni antistatutarie;
- c) per radiazione per morosità: in tal caso, per essere riammesso, il socio dovrà versare tutte le quote arretrate;
- d) per radiazione ipso jure, senza necessità di delibera del Consiglio Direttivo, né di alcun altro organo statutario, qualora il Socio sia destinatario dei provvedimenti previsti dall'art. 6 Legge 13 dicembre 1989 n. 401, come modificato dall'art. 1 D.L. 22 dicembre 1994 n. 717, convertito in Legge 24 febbraio 1995 n. 45. E' fatta comunque salva la facoltà del Socio di ricorrere al Consiglio Direttivo al fine di ottenere la revoca della sanzione, previa dimostrazione dell'avvenuto accertamento definitivo, in sede penale e/o amministrativa, della propria estraneità ai fatti addebitatigli.

I nomi dei Soci radiati verranno affissi all'albo nei locali della sede sociale e verranno trasmessi, solo per i casi della lettera b), a cura del Presidente alla Segreteria Generale dell'A.I.M.C. che provvederà a tenere un'archivio aggiornato.

Il Socio radiato da un Club non può chiedere la sua iscrizione ad un altro Club associato all'A.I.M.C. ma soltanto al Club che ha adottato il provvedimento a suo carico previa estensione d'ufficio del provvedimento di radiazione da parte di un altro Club.

ART. 18 DURATA E SCIoglIMENTO

Lo scioglimento del Milan Club può essere discusso in sede di Assemblea Generale Straordinaria appositamente indetta a seguito di domanda motivata, che porti la firma di almeno la metà più uno dei Soci. Tale domanda deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo. La deliberazione di scioglimento dovrà essere adottata dalla maggioranza assoluta dei Soci del Milan Club.

Le attività ed i beni del Club dovranno venire accantonati e dati in consegna al Segretario o ad un Socio, in qualità di garante, che ne curi la conservazione: qualora il Club non venga ricostituito entro un anno dallo scioglimento, le attività ed i beni di cui sopra, fermi gli eventuali diritti personali di proprietà e la soddisfazione dei crediti a terzi, saranno devoluti a finalità di utilità generale.

ART. 19 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Tutte le eventuali controversie tra gli associati ed il Club o i suoi Organi, con esclusione di ogni altra giustificazione e fatta salva la giurisdizione, per le materie di loro competenza, degli Organi dell'A.I.M.C., saranno rimesse al giudizio di un collegio di tre probiviri nominati dall'Assemblea in occasione della prima riunione. I Probiviri dureranno in carica tre anni, saranno rieleggibili, giudicheranno ex bono ed equo ed il loro giudizio sarà inappellabile.

ART. 20 BILANCIO E PATRIMONIO

Le entrate e le uscite verranno rilevate in termine di cassa e la differenza annuale costituisce l'avanzo, il disavanzo o il pareggio dell'attività svolta.

Il Patrimonio del Club è costituito dal Fondo Comune. Fanno parte del Patrimonio i mobili, i valori, i lasciti. Le donazioni e le disponibilità di cassa contanti, di titoli, dei conti correnti presso banche, uffici postali o altri enti pubblici anche a titolo di cauzione o di deposito.

Il bilancio composto dal rendiconto del Segretario e dalle relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti dovrà essere approvato entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale dall'Assemblea Generale Ordinaria.

Il Club non svolge attività di natura commerciale in quanto l'attività svolta nei confronti degli associati è in conformità alle finalità istituzionali del Club stesso.

Tuttavia se per fini connessi all'attività sociale viene svolta qualche attività che fiscalmente viene considerata di natura commerciale anche con carattere di occasionalità dovranno essere ottemperati tutti gli obblighi di Legge. I risultati economici dell'attività commerciale occasionale eventualmente esercitata confluiscono nel bilancio consuntivo del Club.

VISTO per l'approvazione del Consiglio Direttivo in carica, dopo aver ottenuto il benestare dell'Assemblea Generale dei Soci.

Castrovillari, 26 giugno 2009

Il Presidente _____